



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Prot. n.11584

ORDINANZA N. 46 DEL 6 OTTOBRE 2020

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante *"Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*,



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli *interventi di cui all'OCDPC 630/2020*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica n.2 del 23 febbraio 2020, n.3 del 27 febbraio 2020, n.4 dell'8 marzo 2020, n.5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n.2593 del 10 marzo 2020, nn.6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n.9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n.3EM del 16 marzo 2020, n.10 del 23 marzo 2020, n.11 del 24 marzo 2020, n.12 e 13 del 25 marzo 2020, nn.14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n.17 del 4 aprile 2020, n.18 del 7 aprile 2020, n.19 del 13 aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n.8EM del 9 maggio 2020, n.21 del 3 maggio 2020, n.22 del 13 maggio 2020, n.23 del 17 maggio 2020, n.24 del 19 maggio 2020, n.25 del 23 maggio 2020, n.26 del 29 maggio 2020, n.27 del 2 giugno 2020, n.28 del 7 giugno 2020, n.29 del 14 giugno 2020, n.30 e n.31 del 4 luglio 2020, nn.34 e 35 del 15 luglio 2020 e n.36 del 31 luglio 2020, n.37 del 9 agosto 2020, n.38 dell'11 agosto 2020, n.39 del 12 agosto 2020, n.40 del 13 agosto 2020, n.41 del 16 agosto 2020; n.43 dell'11 settembre 2020, n.44 del 22 settembre 2020 e n.45 del 25 settembre 2020;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n.77;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;
- VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
- VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
- CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio nazionale;
- CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
- VISTO l'art.2 citato del DPCM 7 settembre 2020, giusta il quale *“le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”*.
- DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
- ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- RITENUTO** di dover prevedere un idoneo sistema di contenimento della circolazione del virus, a salvaguardia della salute sia dei turisti che dei cittadini sardi, che interessi indistintamente tutti i viaggiatori provenienti dall'estero e dal resto del territorio nazionale, nei quali la circolazione del virus è ancora particolarmente significativa e, secondo le ultime rilevazioni, in preoccupante aumento;
- RILEVATO** che la curva di contagio si è alzata in coincidenza col flusso turistico di massa, avendo la Regione Sardegna contenuto la diffusione del virus con un numero di contagi accertati prossimo allo zero fino a tutto il mese di luglio 2020;
- CONSIDERATO** che nel corso delle ultime due settimane il numero dei soggetti in isolamento domiciliare è cresciuto di circa 650 unità con ciò triplicando il dato percentuale relativo al picco del periodo del lockdown e attestandosi in oltre 2190 casi;
- CONSIDERATO** che nel corso delle ultime due settimane il numero dei soggetti ricoverati in ospedale in reparti non intensivi ha avuto un incremento di circa 14 unità, con ciò raggiungendo in buona sostanza il dato percentuale del periodo del lockdown e attestandosi in circa 116 casi;
- CONSIDERATO** che il numero dei soggetti attualmente ricoverati in terapia intensiva è pari a 19 unità con un incremento notevole, nel corso delle ultime due settimane, strettamente connesso e proporzionale all'aumento esponenziale dei decessi passati da 140 a 156 in ragione di ben 16 morti;
- RILEVATO** che il sopradDETTO incremento esponenziale dei soggetti risultati positivi deve essere posto in relazione per un verso al numero effettivo di posti letto liberi - pari a sole 14 unità in terapia intensiva e a 28 unità in terapia semintensiva - e per altro verso con i dati sulle proiezioni degli arrivi dai traghetti e dagli aerei secondo i quali sono attesi più di 100.000 sbarchi e circa 300.000 arrivi in aereo nel trimestre ottobre/novembre/dicembre;
- RILEVATO** che l'ultimo bollettino diffuso dall'unità di crisi regionale registra ben 111 casi, ossia un dato percentuale mai registrato neppure nel periodo del lockdown, così da evidenziare il rischio di una vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle persone;
- PRESO ATTO** che il decreto monocratico n.344/2020 sul ricorso n.473/2020 - con il quale il Presidente del TAR Sardegna ha sospeso l'ordinanza presidenziale n.45/2020, limitatamente agli articoli 10, 11 e 12 - cessa i suoi effetti al 7 ottobre 2020, vale a dire fino alla camera di consiglio fissata con lo stesso decreto per la discussione nella camera di consiglio collegiale;
- RITENUTO** che in ragione della condizione insulare della Sardegna, della conseguente limitata quantità di punti di accesso e del dimensionamento del servizio sanitario regionale, che – per quanto potenziato in maniera considerevole nelle strutture e nei reparti specialmente dedicati alla cura delle patologie da Covid-



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

19 – non potrebbe fare fronte alla ripresa della diffusione virale con numeri esponenzialmente superiori alla propria capacità di erogazione di prestazioni, connessi ai flussi turistici prevedibili nel mese corrente, appare comunque necessario un sistema di controlli preventivo rinforzato sugli arrivi al fine di filtrare ulteriormente la possibilità di nuova circolazione virale;

- RICHIAMATO** il citato allegato 15, nella parte in cui è “... *fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi*”;
- ACQUISITO** il parere espresso sull'Ordinanza n.43 dell'11 settembre u.s. dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n.17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n.24/9 dell'08/05/2020;
- VALUTATA** inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;

ORDINA

- Art.1)** L'ordinanza n.43 dell'11 settembre 2020 è prorogata a far data dall'8 ottobre 2020 fino al 23 ottobre 2020.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alle compagnie marittime interessate ed agli altri soggetti interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas